

**MODIFICA DI STATUTO**  
**- REPUBBLICA ITALIANA -**

L'anno duemilasedici (2016) il giorno ventidue (22) del mese di luglio.

In Udine, nel mio studio in Via Gorghi n. 6.

Avanti a me dottor Pierluigi Comelli, Notaio in Udine ed iscritto al Collegio Notarile di detta Città, sono presenti i signori:

Foffani Giovanni, nato a Udine il 18 settembre 1945, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente e legale rappresentante di:

**"CONFAGRICOLTURA UDINE"** con sede a Udine, via Moro n. 18, Partita Iva: 01838480307, Codice Fiscale dichiarato: 80009170301  
A quest'atto autorizzato giusta i poteri allo stesso attribuiti da nomina del 29 giugno 2015.

Vendrame Gino, nato a Conegliano (TV) il 3 ottobre 1977, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente di

**"FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI UDINE"**, in forma abbreviata **"COLDIRETTI UDINE"**, con sede in Udine, Via Daniele Moro n. 18,

Codice Fiscale dichiarato: 80001850306;

Partita IVA: 01838540308

A quest'atto autorizzato giusta i poteri allo stesso attribuiti da nomina del 20 febbraio 2015.

Fantin Paolo, nato a Trivignano Udinese il 9 ottobre 1959, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Presidente di

**"CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE"**, con sede a Udine, via Pradamano n.4

Codice Fiscale:80009270309

a quest'atto autorizzato giusta i poteri allo stesso attribuiti da nomina del 27 novembre 2010;

Sacilotto Claudia, nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 giugno 1961, domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di Segretaria generale della

**"FAI CISL DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"**, con sede a Udine, Via Teobaldo Ciconi, 16

Codice Fiscale:91023640310

a quest'atto autorizzata giusta i poteri alla stessa attribuiti da nomina del giorno 11 aprile 2013;

Morocutti Fabrizio, nato a Lussemburgo il 25 febbraio 1969, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua veste di segretario provinciale della

**"FEDERAZIONE LAVORATORI AGROINDUSTRIA CGIL PROVINCIA DI UDINE"**, con sede a Udine, via G. B. Bassi n. 36

Codice Fiscale: 94116440309

a quest'atto autorizzato giusta i poteri allo stesso attribuiti da nomina del 21 febbraio 2014;

Guerra Pier Paolo, nato a Palmanova il 28 dicembre 1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella su veste di Segretario Generale della

**"UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI UILA TERRITORIALE DI GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE"**, con sede a Udine, via G.

Chinotto n. 3

Codice Fiscale:90006660303

a quest'atto autorizzato giusta i poteri allo stesso attribuiti da nomina del 9 maggio 2014.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, nonché veste rappresentativa e poteri, io Notaio sono certo,

premettono

- che in data 5 aprile 1971, con atto a rogito del Notaio dr. Livio Rubini già di Udine, Rep. n. 118689/15319 (registrato a Udine in data 9 aprile 1971 al n. 1398) veniva costituito il "Comitato per la gestione della Cassa Integrazione Malattie ed Infortuni dei Lavoratori Agricoli della Provincia di Udine", con sede a Udine, via Daniele Moro n. 18, Codice Fiscale: 94036560301

- che le parti ora intendono modificare la denominazione in "Ente Bilaterale Agricoltura Friulana" in sigla "EBAF", fermo restando il mantenimento delle cariche attuali.

- che le parti ora intendono rivisitare lo statuto, adeguandolo ai nuovi principi civilistici che siano più consoni all'attuale situazione economica, anche al fine di uniformarsi all'EBAN, Ente Bilaterale Agricolo Nazionale .

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, i comparenti convengono di adottare il nuovo statuto composto da 13 (tredici) articoli che, previa lettura data da me Notaio ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Letto da me Notaio ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono in calce ore undici e minuti cinquantacinque (11.55)

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, in pagine due sin qui di un foglio.

Firmato: Foffani Giovanni Vendrame Gino Fantin Paolo Sacilotto Claudia Morocutti Fabrizio Guerra Pier Paolo Pierluigi Comelli Notaio (l.s.)

Allegato A al n. 25413 di fascicolo

## **Statuto Ente Bilaterale Agricolo provincia di**

**UDINE**

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione**

In applicazione degli articoli dal 6 al 12, titolo secondo delle relazioni sindacali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 22 ottobre 2014 e del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaistici per la Provincia di Udine stipulato in

data 28 novembre 2012 , tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. 276/2003, si dà corso ad una rivisitazione dello statuto che comporta un adeguamento ai nuovi principi civilistici che siano più consoni all'attuale situazione economica, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, Confagricoltura Udine, Federazione Provinciale Coldiretti di Udine, Confederazione Italiana Agricoltori di Udine, FAI Cisl del Friuli Venezia Giulia, Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari Uila Territoriale di Gorizia Pordenone Trieste Udine, Federazione lavoratori Agroindustria CGL provincia di Udine, con modifica della denominazione dell'Ente Bilaterale che viene denominato Ente Bilaterale Agricoltura Friulana in sigla EBAF.

#### **Art. 2 - Sede e durata**

L'Ente Bilaterale ha sede nel comune di Udine, all'indirizzo che verrà deciso con delibera del Comitato di Gestione, ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

#### **Art. 3 - Finalità e scopi**

L'Ente Bilaterale ha i seguenti scopi:

- A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Udine;
- B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Udine;

- C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Udine, anche con riferimento alle pari opportunità;
- D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Udine;
- E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Udine;
- F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro per gli Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine;
- H. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente Bilaterale può aderire ed essere **affiliato** alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di strutture operative.

#### **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Ente Bilaterale è costituito da:

- a) contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
- b) contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

#### **Art. 5 – Modifiche della contribuzione**

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per

l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera A) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

#### **Art. 6 - Esercizio sociale**

L'esercizio dell'Ente Bilaterale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni promotrici.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3 lettera A), l'Ente Bilaterale deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Udine costituenti l'Ente Bilaterale, ne promuovono la costituzione e l'attività nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente Bilaterale e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati

nell'esercizio delle loro funzioni in seno all' Ente stesso. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

### **Art. 8 - Organi**

Sono organi dell'Ente Bilaterale:

- a) il Comitato di Gestione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Sindacale.

### **Art. 9 - Comitato di Gestione**

L'amministrazione e la gestione dell'Ente Bilaterale nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da Confagricoltura Udine, Federazione Provinciale Coldiretti di Udine, Confederazione Italiana Agricoltori di Udine e da FAI CISL del Friuli Venezia Giulia, Federazione Lavoratori Agroindustria CGL provincia di Udine, e Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari Uila Territoriale Gorizia, Pordenone, Trieste Udine.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice – Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato di Gestione, l'Organizzazione

Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato di Gestione, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente Bilaterale essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente Bilaterale;
- b) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice – Presidente;
- c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 4;
- d) all'approvazione del conto consuntivo e del preventivo;
- e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente Bilaterale.

Spetta altresì al Comitato di Gestione di approvare:

- i) regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- l) qualsiasi modifica al presente Statuto;
- m) lo scioglimento dell'Ente Bilaterale.

### **Art. 10 - Deliberazioni**

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno tre volte all'anno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di Gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 9 è necessario il voto favorevole di almeno  $\frac{5}{6}$  dei membri del Comitato di Gestione.

### **Art. 11 - Presidente**

Il Presidente, eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente Bilaterale e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente Bilaterale accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al

presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

### **Art. 12 - Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente designato congiuntamente dalle Parti datoriali e sindacali tra i soggetti iscritti all'albo dei revisori dei conti. I restanti componenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente Bilaterale, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio dei Sindaci redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

### **Art. 13 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale, il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente Bilaterale sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.

Firmato: Foffani Giovanni Vendrame Gino Fantin Paolo Sacilotto  
Claudia Morocutti Fabrizio Guerra Pier Paolo Pierluigi Comelli  
Notaio (l.s.)